



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 55%-65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2014 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA DEL 2013

Scade il 30 settembre 2014 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 55%-65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2013 e portate in detrazione nel modello Unico 2014 o nel modello 730/2014, diverse da quelle comunicate entro il termine ordinario dei 90 giorni dal termine dei lavori.

La procedura per la fruizione della detrazione del 55%-65% non prevede alcun obbligo preventivo all'inizio dei lavori. Occorre obbligatoriamente acquisire al termine dei lavori:

- l'asseverazione di un tecnico abilitato;
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica;
- la scheda informativa.

È obbligatorio inviare telematicamente all'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm>), la scheda informativa e, se necessario, copia dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di invio telematico all'ENEA della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente. Tale invio deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2014 per il periodo di imposta 2013) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all'ENEA entro il prescritto termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in *bonis*. A tal fine è necessario inviare la comunicazione all'ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione di € 258 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Se, per esempio, il termine per l'invio della documentazione all'ENEA scade il 30 giugno 2014, l'adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati